Schema tipo - Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva – Accordo Quadro

Art. 11 Capitolato Generale di Appalto

Condizioni che rilevano nel rapporto tra la Committente ed il Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante, si impegna nei confronti della Committente, nei limiti della somma garantita indicata in calce al presente schema tipo, al pagamento degli importi dovuti dall'Appaltatore alla Committente in ragione degli obblighi assunti dall'Appaltatore con l'Accordo Quadro.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico dell'Appaltatore con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Committente al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di stipula del contratto di Accordo Quadro;
b) cessa decorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dell'Accordo Quadro prevista dall'Art. 3.1. dello stesso, sempre che, all'atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Committente, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Committente al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Committente.

Art. 3 - Somma garantita
La somma garantita è pari al 5% del corrispettivo presunto dell'Accordo Quadro.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% soltanto per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

L'ammontare della somma garantita è indicato in calce al presente schema tipo.

Non è ammesso svincolo progressivo dell'importo iniziale garantito.

La garanzia deve essere reintegrata qualora venga meno in tutto o in parte.

Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrisponderà, senza eccezioni, l'importo dovuto dall'Appaltatore, nei limiti della somma garantita, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Committente - inviata per conoscenza anche all'Appaltatore - recante l'indicazione degli importi dovuti dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 11 del Capitolato Generale di Appalto.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Committente per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dall'Appaltatore o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice Appalti Appalti).

Art. 5 - Surrogazione – Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Committente in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso l'Appaltatore, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso l'Appaltatore per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice Appalti Appalti).
La Committente faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati in calce al presente schema tipo.

Art. 7 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Committente, il Foro esclusivamente competente è quello di Milano.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

* * *

DATI E CONTENUTO DELLA FIDEIUSSIONE - GARANZIA DEFINITIVA
L'Appaltatore precisa di seguito i dati ed il contenuto della garanzia definitiva stipulata nel rispetto delle condizioni di cui sopra ed in attuazione dell'art. 11 dell'Accordo Quadro.

Garanzia fideiussoria n. ……
Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.)……
Appaltatore (Obbligato principale)……...
C.F./P.I…….
Sede: Via/p.zza…… n. civico…….
Cap
Prov…….
Committente (Beneficiario)……...
Sede……
Descrizione oggetto Accordo Quadro…….....
……..
Luogo di esecuzione dell'Accordo Quadro……....
Corrispettivo dell'Accordo Quadro …….
Ribasso % d'asta aggiudicato…….
Somma garantita…….....% del corrispettivo dell'Accordo Quadro
Data inizio garanzia fideiussoria…..……..
Data cessazione garanzia fideiussoria: secondo quanto previsto al precedente art. 2.
Premio/commissione regolato secondo disposizioni del Garante:
……
……
……
……

Le comunicazioni al Garante dovranno essere effettuate con raccomandata al seguente indirizzo…….
oppure a mezzo pec…….

L'Appaltatore ed il Garante con la sottoscrizione della presente garanzia fideiussoria accettano le condizioni sopra riportate.

L'Appaltatore Il Garante

Sottoscritto in __ copie ad un solo effetto il